

**CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE
(Identificazione - Dati di Gestione - Codici a Barre)**

Art. 1 (Requisito di codificazione)

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che il Contraente si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

Art. 2 (Attività di screening)

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di "screening", per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, il Contraente dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore riterrà di effettuare, sia all'Ente Appaltante/ Esecutore/ Gestore sia all' Organo Centrale di Codificazione, entro 30 (trenta) giorni (1) decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella "*Spare Part List for Codification*" (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC/135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive (2).

L'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 (trenta) giorni per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore la verifica dei dati forniti dal Contraente qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvederà entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.

Art. 3 (Proposte di codificazione)

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati (3), di origine nazionale o "Non NATO", il Contraente dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvederà entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone il Contraente, l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e l'Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 (trenta) giorni per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore la verifica dei dati forniti dal Contraente qualora non ritenuti congrui per l'attività codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di

codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi, connesse con la fornitura di dati non corretti da parte del Contraente, rilevate dagli Organi Centrali di codificazione nazionali o esteri. A tal fine l'Organo Centrale di Codificazione comunicherà all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e all'Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

Art. 4 (Flussi dei dati)

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET(4)).

Art. 5 (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" emanata dall'Organo Centrale di Codificazione, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

Art. 6 (verifica di conformità dei materiali)

La tassatività dei termini di ultimazione delle prestazioni degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

Art. 7 (verifica di conformità e accettazione d'urgenza)

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dal Contraente rende gli articoli, ancorché approntati alla verifica di conformità, non rispondenti al requisito contrattuale.

L'Ente Appaltante /Esecutore/Gestore può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, la verifica di conformità dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (5), fermo restando il vincolo fissato al precedente comma, ai fini della liquidazione dell'importo dovuto.

Art. 8 (Attestazione di avvenuta codificazione)

Su richiesta dell'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, l'Organo Centrale di Codificazione dovrà redigere attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

Art. 9 (Riferimenti e garanzie)

Il Contraente potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa.

Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

NOTE:

- (1) Il termine fissato dall'Ente Appaltante deve consentire l'espletamento delle attività codificative nell'ambito delle previsioni di consegna degli articoli.
- (2) Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione.
- (3) Eccezionalmente anche per articoli già codificati per i quali l'Organo Centrale di Codificazione ritiene necessario aggiornare i dati.
- (4) Il sito INTERNET predetto contiene anche la documentazione, la normativa sulla codificazione e i Supporti Didattici sulla Codificazione.
- (5) Assegnata dal competente Organo Codificativo di Forza Armata in attuazione della normativa vigente.